MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 6

Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino

Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalita' di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2021, non più in vigore dal 8 gennaio 2022 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Estremi	Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita/art-6-disposizioni-urgenti-per-la-repubblica-di-san-marino/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it